

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE
DI CONSIGLIO

del 21 dicembre 1992

che proroga nel 1993 l'applicazione delle decisioni 90/672/CECA e 90/673/CECA recanti
applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti siderurgici
originari di paesi in via di sviluppo

(92/584/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'
ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

268 Liberia
322 Zaire
370 Madagascar
378 Zambia
696 Cambogia
806 Isole Salomone
816 Vanuatu

Articolo 1

Le disposizioni delle decisioni 90/672/CECA⁽¹⁾ e 90/673/CECA⁽²⁾, modificate dalla decisione 91/634/CECA⁽³⁾, riguardanti l'applicazione di preferenze tariffarie a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo si applicano «mutatis mutandis» per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1993.

I riferimenti a determinate date del 1991 o del 1992 che figurano nelle decisioni di cui al primo comma vanno interpretati come riferimenti rispettivamente a date del 1992 o del 1993.

Articolo 2

1. L'allegato IV della decisione 90/672/CECA è completato dalle seguenti diciture:

2. All'allegato III, parte A della decisione 90/672/CECA la nota (2) è aggiunta a fronte dei paesi di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Le modifiche di natura tecnica degli allegati alla decisione 90/672/CECA figurano in allegato alla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1992.

Il Presidente

D. HURD

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 133.

(2) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 151.

(3) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 30.

ALLEGATO

Modifiche degli allegati della decisione 90/672/CECA

Allegato I, colonna 2, numero d'ordine 60.0010:

— *anziché:* «7207 12 11
7207 12 19»,

leggasi: «7207 12 10»;

— *anziché:* «7207 20 31
7207 20 33»;

leggasi: «7207 20 32».

— *anziché:* «7225 20 10
7225 20 30»,

leggasi: «7225 20 20»;

— *anziché:* «7226 20 10
7226 20 31
7226 20 51
7226 20 71»,

leggasi: «7226 20 20»;

Allegato I, colonna 2, numero d'ordine 60.0060:

— *anziché:* «7224 90 09
7224 90 15
7224 90 30»,

leggasi: «7224 90 05
7224 90 08
7224 90 15
7224 90 31
7224 90 39»;

— *anziché:* «7226 99 11
7226 99 31»,

leggasi: «7226 99 20»;

— *anziché:* «7228 30 10
7228 30 30
7228 30 80»,

leggasi: «7228 30».